

Legge n.°10/18 del 26 giugno

La diversificazione dell'economia nazionale e la conseguente crescita e specializzazione della produzione, al livello di mercato di produzione interna e delle esportazioni, richiede volumi adeguati d'investimento privato nazionale e straniero, visto che il motore dell'attività produttiva spetta allo Stato il ruolo di agente promotore e regolatore dello sviluppo economico e sociale.

Essendo necessario procedere al riaggiustamento del vigente quadro legale e istituzionale, al fine di rendere più celere, agevolato e sicuro il processo di promozione, attrazione e esecuzione degli investimenti privati nell'economia nazionale.

L'Assemblea Nazionale approva per mandato del popolo, nei termini del comma 2 dell'articolo 165° e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 166°, entrambi articoli della Costituzione della Repubblica dell'Angola, il seguente:

LEGGE SULL'INVESTIMENTO PRIVATO

CAPITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1° (Oggetto)

La presente Legge stabilisce i principi e le basi generali dell'investimento privato nella Repubblica di Angola, definisce i benefici e le facilitazioni che lo Stato angolano concede agli investitori privati e i criteri di accesso agli stessi, così come stabilisce i diritti, i doveri e le garanzie degli investitori privati.

ARTICOLO 2° (Ambito)

1. La presente legge si applica agli investimenti privati di qualsiasi valore, realizzati sia da investitori interni che da investitori esterni.

2. La presente legge non si applica agli investimenti realizzati da società pubbliche nelle quali lo Stato detiene la totalità o la maggioranza di capitale.
3. La presente legge non si applica a quei settori di attività il cui regime di investimento è regolato da leggi speciali.

ARTICOLO 3° (Definizioni)

Agli effetti della presente Legge, si considera:

- a) «*Aumento degli investimenti*», operazione di apporto di risorse addizionali all'investimento inizialmente dichiarato, registrato e realizzato, al fine di portarlo su larga scala;
- b) «*Benefici*», benefici fiscali e doganali che implicano una riduzione o esenzione dei tassi delle imposte;
- c) «*Investimento Privato*», utilizzazione delle risorse da parte delle imprese di diritto privato, nazionali o straniere, mediante allocazione di capitale, tecnologia e conoscenza, attrezzature e altro, destinati alla manutenzione e all'aumento dello stock di capitale;
- d) «*Investimento Interno*», realizzazione di progetti d'investimento tramite l'utilizzazione di capitali detenuti da residenti valutari, i quali potranno adottare, oltre a mezzi monetari, anche il tipo di tecnologia e conoscenza o attrezzature e altro, attraverso finanziamenti, contratti anche all'estero.
- e) «*Investimento Esterno*», realizzazione di progetti di investimento tramite l'utilizzazione di capitali detenuti da non residenti valutari, i quali potranno scegliere, oltre ai mezzi monetari, anche il tipo di tecnologia e conoscenza o attrezzature e altro;
- f) «*Investimento Diretto*», tutti gli investimenti privati, interni o esterni, che consistono nell'utilizzazione di capitale, tecnologia e conoscenza, attrezzature e altro, nel territorio nazionale, per progetti economici, o nell'utilizzazione dei fondi destinati alla creazione di nuove imprese, consorzio di imprese, nazionali o estere; così come nell'acquisizione, totale o parziale, di imprese di diritto angolane preesistenti, finalizzate alla creazione, o al proseguimento, di una determinata attività economica e la partecipazione diretta alla sua gestione, in accordo con il rispettivo oggetto sociale;
- g) «*Investimento Indiretto*», ogni investimento, interni o esterni, realizzati da imprese di diritto privato che, non essendo investimenti diretti, riguardino, in maniera autonoma o compensativa, i movimenti di

capitali e altri strumenti finanziari, come l'acquisizione di azioni, titoli di debito pubblico, prestiti, concessioni, prestazioni supplementari di capitale, tecnologia brevettata, procedimenti tecnici, segreti e modelli industriali, franchigie, marche registrate e altre forme di accesso alla sua utilizzazione in regime, sia di esclusività, sia di licenza ristretta, a zone geografiche o ambiti di attività industriale o commerciale, tra gli altri;

- h) «*Investimento Misto*», ogni investimento che integri operazioni di investimento interno e operazioni di investimento esterno;
- i) «*Investitore Interno*», qualsiasi persona, individuale o collettiva, residente valutario, che realizzi un investimento, nei termini della lettera d) del presente articolo;
- j) «*Investitore Esterno*», qualsiasi persona, individuale o collettiva, non residente valutario, che realizzi un investimento nei termini della lettera e) del presente articolo;
- k) «*Reinvestimento*», impiegare, in territorio nazionale, la totalità o parte degli utili generati dall'investimento interno o esterno, dovendo obbedire alle regole a cui è soggetto l'investimento iniziale;
- l) «*Società Veicolo*», società per mezzo della quale è implementato il Progetto di Investimento Privato.

CAPITOLO II

Principi di Investimento Privato

Articolo 4° **(Principi generali)**

La politica dell'investimento privato e l'assegnazione di benefici e facilitazioni obbedisce ai seguenti principi generali:

- a) Rispetto dei i principi e degli obiettivi della politica economica nazionale;
- b) Rispetto della proprietà privata e di altri diritti reali;
- c) Rispetto delle regole dell'economia di mercato, basate su valori e principi della sana concorrenza, della moralità e dell'etica tra gli agenti economici;

- d) Rispetto della libera iniziativa economica e imprenditoriale, eccetto per le aree riservate allo Stato secondo la Costituzione e la legge;
- e) Garanzie di sicurezza e protezione dell'investimento;
- f) Garanzia di libera circolazione di beni e di capitali nei termini e nei limiti di legge;
- g) Rispetto per gli accordi e dei trattati bilaterali e multilaterali su argomenti di cui lo Stato fa parte.

ARTICOLO 5°
(Principio della conformità politica e legale)

La realizzazione dell'investimento privato, in accordo con ciò che è previsto dalla presente legge, indipendente dalla forma, deve contribuire alla crescita e allo sviluppo economico e sociale, e adeguarsi alle disposizioni della presente legge, dei suoi regolamenti e delle altre legislazioni applicabili.

CAPITOLO III
Modi e operazioni d'Investimento

ARTICOLO 6°
(Modi dell'investimento Privato)

L'investimento privato può essere interno, esterno o misto.

ARTICOLO 7°
(Operazioni di Investimento Interno)

1. Nei termini e agli effetti della presente legge, si considerano operazioni di Investimento interno, tra le altre le seguenti:
 - a) Utilizzazione di mezzi di pagamento disponibili nel territorio nazionale;
 - b) Acquisizione di tecnologia e conoscenza;
 - c) Acquisizione di macchinari e attrezzature;
 - d) Conversione dei crediti decorrenti da qualsiasi tipo di contratto;

- e) Acquisizione di partecipazioni sociali in società commerciali di diritto angolano già esistenti;
 - f) Impiego di risorse finanziarie provenienti da prestiti, inclusi quelli ottenuti all'estero;
 - g) Creazione di nuove società commerciali;
 - h) Stipulazione e modificazione di contratti di consorzi, associazioni partecipate, joint venture, associazioni di terzi a parte di quote di capitale e qualsiasi altra forma di contratto di associazione permessa, anche se non prevista dalla legislazione commerciale in vigore;
 - i) Acquisizione totale o parziale di stabilimenti commerciali e industriali, tramite acquisizione degli attivi, o attraverso contratti di concessione o usufrutto;
 - j) Acquisizione o conferimento di usufrutto di stabilimenti commerciali e industriali;
 - k) Impiego di complessi immobiliari, turistici o non, indipendentemente dalla natura giuridica che assumeranno;
 - l) Stipulazione di contratti di locazione di terreni per fini agricoli e concessione dei diritti sulla terra;
 - m) Cessione di tecnologie brevettate e marchi registrati, i cui corrispettivi si limitino alla distribuzione degli utili risultanti dalle attività in cui siano stati usati;
 - n) Realizzazione di prestazioni supplementari di capitale, anticipi dei soci. E, in generale, prestiti legati alla partecipazione agli utili;
 - o) Acquisizione di beni immobili situati nel territorio nazionale, quando tale acquisizione sia inserita in progetti d'investimento privato;
2. Per progetti destinati esclusivamente all'esportazione, sono considerate operazioni d'investimento interno, il reperimento all'estero di risorse esterne al Paese, da parte d'investitori interni, sempreché il rimborso dell'ammortamento del debito sia garantito dai proventi dell'esportazione.
3. Non sono considerate operazioni d'investimento interno quelle che si riferiscono all'affitto o al noleggio di automobili, imbarcazioni, aerei e altri mezzi suscettibili di affitto o noleggio, leasing o qualsiasi altra forma di uso temporaneo nel territorio nazionale.

ARTICOLO 8°
(Modi di realizzazione dell'investimento interno)

L'investimento privato interno può essere realizzato, in modo autonomo o compensativo, attraverso le seguenti forme:

- a) Stanziamento di fondi propri;
- b) Impiego di disponibilità monetaria presente in conti correnti bancari aperti nel Paese, detenuti da residenti valutari, anche se provenienti da finanziamenti ottenuti all'estero;
- c) Stanziamento di macchinari, attrezzature, accessori e altri mezzi immobili o semi-immobili;
- d) Incorporazione di crediti e di altre disponibilità monetarie dell'investitore privato, che possano essere utilizzate come investimento;
- e) Inclusione di tecnologie e conoscenza suscettibili di quantificazione monetaria;
- f) Stanziamento, all'interno del territorio nazionale, di fondi destinati al reinvestimento.

ARTICOLO 9°
(Operazioni di investimento esterno)

1. Si considerano come operazioni di investimento esterno quelle realizzate da non residenti valutari con risorse provenienti dall'estero, segnatamente:
 - a) Introduzione nel territorio nazionale di valuta liberamente convertibile;
 - b) Introduzione di tecnologia e conoscenza, quando rappresentino un plus valore dell'investimento e siano suscettibili di quantificazione monetaria;
 - c) Introduzione di macchinari, attrezzature e altri mezzi fissi materiali;
 - d) Conversione di crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di fornitura di macchinari, attrezzature e merci, che, in maniera comprovata, siano passibili di pagamento all'estero;

- e) Acquisizione di partecipazioni in società di diritto angolane esistenti;
 - f) Creazione di nuove società;
 - g) Stipulazione e modifica dei contratti di consorzi, associazioni in partecipazione e altre forme di cooperazione aziendale permesse dal commercio internazionale, anche quando non previste dalla legislazione commerciale in vigore;
 - h) Acquisizione di stabilimenti commerciali o industriali;
 - i) Stipulazione di contratti di locazione o di utilizzazione di terreni per fini agricoli, allevamenti e selvicoltura;
 - j) Sfruttamento e riabilitazione di complessi immobiliari, turistici e non, indipendentemente dalla forma giuridica che assumeranno;
 - k) Realizzazione di prestazioni aggiuntive di capitale, anticipi ai soci e, in generale, prestiti connessi alla partecipazione agli utili;
 - l) Acquisizione di beni immobili situati nel territorio nazionale, quando tale acquisizione rientri nei progetti d'investimento privato;
 - m) Creazione di filiali, succursali e altre forme di rappresentanza sociale d'impresе straniere;
2. Per i progetti destinati esclusivamente all'esportazione, sono considerate operazioni d'investimento esterno, il reperimento di fondi stranieri, da investitori esterni, quando il rientro dell'ammortamento del debito è garantito dai proventi dell'esportazione.
3. Non sono considerate operazioni d'investimento esterno, quelle che consistono nell'affitto o noleggio di automobili, imbarcazioni, aerei o altri mezzi suscettibili di affitto o noleggio, *leasing* o qualsiasi altra forma di uso temporaneo su territorio nazionale.
4. Nonostante quanto esposto nel precedente comma, le operazioni succitate possono essere considerate operazioni di investimento esterno, se, per loro grande rilevanza economica o per importanza strategica, il Titolare del Potere Esecutivo esprima e intenda riconoscergli tale statuto, a seconda del caso.

ARTICOLO 10°
(Modi di realizzazione dell'investimento esterno)

1. L'investimento esterno può essere realizzato, autonomamente o in maniera compensativa, nelle seguenti forme:
 - a) Trasferimento di fondi propri dall'estero;
 - b) Stanziamento di disponibilità in valuta nazionale o estera, in conti bancari aperti in Angola da non residenti valutari, suscettibili di rimpatrio, in conformità alla legislazione valutaria in vigore;
 - c) Stanziamento, nel territorio nazionale, di fondi nell'ambito del reinvestimento;
 - d) Trasferimento di macchinari, attrezzature, accessori e altri mezzi fissi materiali;
 - e) Apporto di tecnologie e conoscenza.
2. I modi enunciati alle lettere d) e e) del precedente comma devono sempre essere completati dal trasferimento di fondi dall'estero che, nello specifico, devono coprire i costi di costituzione, installazione e spese correnti.

ARTICOLO 11°
(Finanziamenti per le operazioni di investimento esterno)

I prestiti degli azionisti o dei soci concessi ai fini di un investimento esterno, non possono essere di valore superiore al 30% del valore dell'investimento realizzato dalla società costituita, essendo rimborsabili solo dopo 3 (tre) anni, a partire dalla data di inserimento nei conti della società.

ARTICOLO 12°
(Limite dell'investimento indiretto)

Ogni volta che l'investitore, interno o esterno, voglia realizzare operazioni qualificate come investimento indiretto, conformemente alla presente Legge, queste non devono superare il 50% del valore totale dell'investimento.

CAPITOLO IV

Diritti, Doveri e Garanzie dell'Investitore Privato

ARTICOLO 13° **(Statuto delle società)**

Le società costituite in accordo con la legge angolana, anche se con capitali provenienti dall'estero sono, a tutti gli effetti, società di diritto angolane, sottoposte alla legislazione angolana vigente.

ARTICOLO 14° **(Garanzia dei diritti)**

1. Lo Stato rispetta e protegge il diritto di proprietà degli investitori privati sui beni relativi all'attività imprenditoriale, conformemente alla legge, nello specifico, il diritto di disporre liberamente, senza intromissione di terzi, incluso lo Stato.
2. I beni citati nel precedente comma possono essere requisiti o espropriati solo in piena conformità alla Costituzione e alla legge.
3. Nel caso in cui i beni di cui al n. 2 siano requisiti o espropriati, per ragioni di pubblica utilità, conformemente al precedente comma, lo Stato assicura il pagamento di un giusto e rapido indennizzo, come stabilito dalla Costituzione e dalla legge, il cui valore è determinato in accordo con la legge angolana.
4. Lo Stato rispetta e protegge il segreto professionale, bancario e commerciale degli investitori privati, come stabilito dalla legge.

ARTICOLO 15° **(Garanzie giurisdizionali)**

1. Lo Stato Angolano garantisce a tutti gli investitori privati l'accesso ai tribunali angolani per la difesa dei loro interessi, assicurando loro la dovuta procedura legale, protezione e sicurezza.
2. Nell'ambito della presente Legge, nell'eventualità che sorgano controversie, che riguardino diritti disponibili, possono essere risolte con metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, precisamente, la negoziazione, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, quando tramite legge speciale

non siano esclusivamente sottoposti al tribunale giudiziale o all'arbitrato necessario.

ARTICOLO 16° **(Altre garanzie)**

1. È garantito il diritto di proprietà intellettuale ai sensi di legge.
2. Lo Stato rispetta e protegge i diritti di proprietà, uso e fruizione della terra, così come i diritti su altre risorse demaniali, conformemente alla legislazione in vigore.
3. È proibita l'interferenza pubblica nella gestione delle aziende private, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
4. È proibita la cancellazione di licenze o autorizzazioni senza la procedura amministrativa o giudiziale di competenza.
5. Gli investitori privati hanno il diritto di importare beni dall'estero per la messa in opera dei loro progetti, e di esportare beni, auto-prodotti o meno, senza turbativa delle regole di protezione del mercato interno, stabilito per legge.
6. L'esercizio dell'attività d'importazione ed esportazione, menzionato nel precedente comma, richiede l'ottenimento delle dovute licenze, presso alle autorità angolane competenti.

ARTICOLO 17° **(Doveri generali)**

Gli investitori privati devono rispettare la Costituzione, la presente Legge e le restanti normative della Repubblica dell'Angola e, in particolare, astenersi direttamente o indirettamente, per sé o per terzi, dal praticare atti che possano tradursi in ingerenza negli affari interni dello Stato Angolano.

ARTICOLO 18° **(Doveri specifici)**

L'investitore privato è tenuto in particolare a:

- a) Rispettare i termini fissati per l'importazione dei capitali e per l'implementazione del progetto d'investimento, in accordo con gli impegni presi;

- b) Pagare le imposte, le tasse e tutti i contributi dovuti per legge;
- c) Costituire fondi e riserve e fare previsioni in conformità della legislazione vigente;
- d) Implementare il piano contabile mettendo in pratica le regole di contabilità stabilite per legge;
- e) Rispettare la normativa relativa alla difesa dell'ambiente, conformemente alla legislazione in vigore;
- f) Rispettare la normativa in materia d'igiene, protezione e sicurezza del lavoro per prevenire malattie professionali, incidenti sul lavoro e altre eventualità previste dalla legislazione sul lavoro;
- g) Stipulare e tenere aggiornate le polizze assicurative contro Incidenti e Malattie Professionali dei lavoratori;
- h) Stipulare e tenere aggiornate le Polizze Assicurative di Responsabilità Civile per Danni a Terzi o all'Ambiente.

**ARTICOLO 19°
(Trasferimento verso l'estero)**

Gli investitori esterni, dopo aver completato il Progetto d'Investimento Privato, debitamente autorizzato dalle autorità competenti, e dopo il pagamento delle imposte dovute e il mantenimento di riserve obbligatorie, hanno il diritto di trasferire all'estero:

- a) Valori corrispondenti ai dividendi;
- b) Valori corrispondenti al prodotto della liquidazione delle proprie attività;
- c) Valori corrispondenti a indennità dovute;
- d) Valori corrispondenti a *royalties* o ad altri proventi della remunerazione degli investimenti indiretti, relativi all'apporto di tecnologia.

ARTICOLO 20°
(Ricorso al credito)

1. Gli investitori privati possono ricorrere al credito interno o esterno, conformemente alla legge in vigore.
2. Gli investitori esterni e le società detenute in maggioranza sono considerati idonei al credito interno solo dopo aver implementato completamente i rispettivi progetti d'investimento.

CAPITOLO V
Benefici e Agevolazioni per l'Investitore

ARTICOLO 21°
(Principi generali)

1. Gli investitori contemplati dalla presente Legge sono soggetti alla legislazione in vigore nella Repubblica di Angola, hanno diritti e doveri e usufruiscono dei vantaggi e delle agevolazioni previste da quest'ultima.
2. I benefici conferiti in virtù della presente Legge sono applicabili, esclusivamente, alle attività inserite nell'esecuzione dell'investimento privato previamente registrato.
3. Le società-veicolo dell'investimento privato, che godono dei benefici ai sensi della presente Legge, devono presentare la dichiarazione fiscale relativa al proprio investimento, separatamente dalle altre attività economiche svolte.
4. L'attribuzione dei benefici e delle agevolazioni è automatica, laddove l'investimento obbedisca ai criteri stabiliti dalla presente Legge.
5. È consentita la concessione dei incentivi concernenti l'imposta industriale, le imposte della compravendita immobiliare e sul valore fondiario, imposta patrimoniale di immobili urbani, l'imposta sui redditi, l'imposta di registro, e altre della stessa natura o di natura diversa.

ARTICOLO 22°
(Obiettivi della concessione dei vantaggi e delle agevolazioni)

La concessione dei vantaggi stabiliti dalla presente Legge persegue i seguenti obiettivi economici e sociali:

- a) Incentivare la crescita e la diversificazione dell'economia;

- b) Offrire migliori opportunità di sviluppo alle regioni maggiormente svantaggiate, soprattutto nell'entroterra del Paese;
- c) Aumentare la capacità produttiva nazionale, attraverso l'utilizzo delle materie prime locali e incrementando il valore aggiunto dei beni prodotti nel Paese;
- d) Rafforzamento delle imprese private nazionali in partenariato con le imprese straniere;
- e) Introduzione e creazione di nuovi posti di lavoro per i lavoratori nazionali e migliorare la qualità della mano d'opera angolana;
- f) Promuovere sia il trasferimento di conoscenza e tecnologia che l'aumento dell'efficienza e della competitività produttiva;
- g) Promuovere l'incremento e il miglioramento delle esportazioni e ridurre le importazioni;
- h) Promuovere l'incremento della liquidità monetaria e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti;
- i) Dare nuovo slancio all'approvvigionamento efficiente ed efficace del mercato interno;
- j) Rinnovare, ampliare e ammodernare le infrastrutture destinate all'attività economica.

ARTICOLO 23°
(Natura dei benefici)

I benefici possono essere di Natura Tributaria o di Natura Finanziaria.

ARTICOLO 24°
(Benefici di Natura Tributaria)

Sono benefici di Natura Tributaria, le deduzioni della base imponibile, gli ammortamenti e le reintegrazioni accelerate, il credito fiscale, l'esenzione e la riduzione delle aliquote d'imposta, contributi e diritti di importazione, la tempistica del pagamento delle imposte e altre misure di carattere eccezionale di cui possono beneficiare gli investitori.

ARTICOLO 25°
(Benefici di Natura Finanziaria)

Sono benefici di Natura Finanziaria, l'accesso al credito tramite programmi dell'Esecutivo volti al sostegno dell'economia, come il micro-credito, i tassi agevolati, la garanzia pubblica e il capitale di rischio, al fine di ottenere il finanziamento.

ARTICOLO 26°
(Agevolazioni)

1. Sono considerate agevolazioni le procedure di accesso semplificato e prioritario ai servizi della Pubblica Amministrazione, in particolare, l'ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni, così come l'accesso agevolato ai beni pubblici.
2. Lo Stato garantisce agli investitori privati, tramite servizi mirati, con procedure snelle e semplificate, le registrazioni essenziali di natura legale, fiscale e sicurezza sociale, così come, eventualmente, per la documentazione relativa alla registrazione della proprietà intellettuale, dei beni mobili, di proprietà immobiliari e altro.

ARTICOLO 27°
(Fattori d'incidenza)

I benefici e le agevolazioni sono attribuiti rispettando i seguenti fattori:

- a) Settori prioritari di attività;
- b) Aree di sviluppo.

ARTICOLO 28°
(Settori prioritari di attività)

Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti nella presente Legge, sono considerati prioritari i segmenti di mercato in cui si identifichi la potenziale tendenza a sostituire le importazioni, o lo stimolo per la diversificazione dell'economia, incluse le esportazioni, segmenti appartenenti ai seguenti settori:

- a) Educazione, Formazione Tecnico-Professionale, Istruzione Superiore, Ricerca Scientifica e Innovazione;
- b) Agricoltura, Alimentazione e Agro-Industria;
- c) Distretti e Servizi Sanitari Specializzati;
- d) Rimboschimento, Trasformazione Industriale delle Risorse Forestali e Selvicoltura;

- e) Tessile, Abbigliamento e Calzature;
- f) Settore Alberghiero, Turismo e Intrattenimento;
- g) Edilizia, Opere Pubbliche, Telecomunicazioni e Tecnologia dell'Informazione, Infrastrutture Aeroportuali e Ferroviarie;
- h) Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica;
- i) Impianti Sanitari, raccolta e trattamento dei residui solidi.

**ARTICOLO 29°
(Aree di sviluppo)**

Agli effetti della presente Legge, il Paese ha considerato le seguenti aree di sviluppo e i benefici vengono attribuiti in maniera crescente:

- a) Area A – Provincia di Luanda e i municipi sede delle Province di Benguela e il Municipio di Lobito;
- b) Area B – Province di Bié, di Cuanza-Norte, di Cuanza-Sul, di Huambo, di Namibe e i restanti comuni delle Province di Benguela e di Huila;
- c) Area C – Province di Cuando Cubango, di Cunene, di Luanda-Nord, di Luanda-Sud, di Malanje, di Moxico, di Uige e di Zaire;
- d) Area D- Provincia di Cabinda.

**ARTICOLO 30°
(Carattere eccezionale dei benefici fiscali e doganali)**

1. I benefici fiscali e doganali non costituiscono regola e sono soggetti a un limite di tempo.
2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 33° della presente Legge, la concessione e l'estinzione dei benefici doganali obbediscono al regime fiscale previsto dal Codice Doganale dei Dazi di Importazione ed Esportazione in vigore.

**ARTICOLO 31°
(Decadenza dei benefici)**

1. I benefici decadono:

- a) Allo scadere dei termini entro i quali erano stati concessi, fermo restando che il termine massimo è di 10 (dieci) anni;
- b) Per usufrutto di uno sconto sulle imposte non devolute allo Stato di importo uguale all'investimento realizzato;
- c) Per la verifica dei presupposti della rispettiva condizione risolutiva;
- d) Per cancellazione del registro dell'investimento.

ARTICOLO 32°
(Benefici del reinvestimento)

Possono essere attribuiti ai progetti di reinvestimento i benefici previsti dalla presente Legge, nei termini da regolamentare.

ARTICOLO 33°
(Ritorno al normale pagamento delle imposte)

Decaduti i benefici, l'investitore privato torna al regime normale di pagamento delle imposte e dei dazi doganali dovuti, nell'ambito del Progetto d'Investimento.

CAPITOLO VI
Regimi, Vantaggi, Agevolazioni

ARTICOLO 34°
(Regimi dell'Investimento)

I Progetti di Investimento Privato si inquadrano nei seguenti regimi:

- a) Regime di Dichiarazione Anticipata;
- b) Regime Speciale.

ARTICOLO 35°
(Regime di Dichiarazione Anticipata)

1. Il Regime di Dichiarazione Anticipata è caratterizzata dalla semplice presentazione della proposta d'investimento, presso l'organo competente della Pubblica Amministrazione, ai fini della registrazione e attribuzione dei vantaggi previsti dalla presente Legge.

2. Nel Regime di Dichiarazione Anticipata le società devono essere già costituite, essendo indispensabile la presentazione dell'Attestato di Iscrizione dell'Investimento Privato, all'atto della costituzione.
3. La natura e la struttura della Dichiarazione Anticipata sono disciplinate dal regolamento della presente Legge.

**ARTICOLO 36°
(Regime Speciale)**

1. Il Regime Speciale si applica agli investimenti privati realizzati nei settori di attività prioritari e nelle aree di sviluppo, come previsto dalla presente Legge.
2. Gli investimenti privati, di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggetti ad iscrizione presso l'organo competente della Pubblica Amministrazione, ai fini dell'attribuzione di benefici e agevolazioni previsti dalla presente Legge.

**ARTICOLO 37°
(Selezione del regime d'investimento)**

Gli investitori possono optare liberamente per uno qualsiasi di questi regimi d'investimento.

**ARTICOLO 38°
(Benefici del Regime di Dichiarazione Anticipata)**

Il Regime di Dichiarazione Anticipata gode dei seguenti benefici fiscali:

- a) Per l'Imposta sulla compravendita di immobili o sul valore fondiario il tasso è ridotto della metà, nel caso di acquisizione di immobili destinati all'ufficio e alla sede dell'investimento;
- b) Per l'Imposta Industriale, riduzione del 20% del tasso di liquidazione finale e del tasso di liquidazione provvisoria per un periodo di 2 (due) anni;
- c) Per l'Imposta sui redditi di capitali, riduzione del 25% del tasso che incide sulla distribuzione degli utili e dei dividendi, per un periodo di 2 (due) anni;
- d) Per l'Imposta di registro, il tasso è ridotto della metà per un periodo di 2 (due) anni.

ARTICOLO 39°
(Vantaggi del Regime Speciale)

Il Regime Speciale gode dei seguenti vantaggi fiscali:

a) Imposta sulla compravendita di immobili e sul valore fondiario:

Area A – Tasso ridotto della metà, per l'acquisizione d'immobili destinati all'ufficio e alla sede dell'investimento;

Area B – Riduzione del 75% del tasso, per l'acquisizione d'immobili destinati all'ufficio e alla sede dell'investimento;

Area C – Riduzione dell'85% per l'acquisizione d'immobili destinati all'ufficio e alla sede dell'investimento;

Area D – Il tasso corrisponde alla metà di quello attribuito all'Area C;

b) Imposta patrimoniale sui beni immobili urbani:

Area B – Riduzione del 50% del tasso per immobili destinati all'ufficio e alla sede dell'investimento, per un periodo di 4 (quattro) anni;

Area C – Riduzione del 75% del tasso per la proprietà d'immobili destinati all'ufficio e alla sede dell'investimento, per un periodo di 8 (otto) anni;

Area D – Il tasso corrisponde a metà di quello attribuito all'Area C, per un periodo di 8 (otto) anni.

c) Imposta Industriale:

Area A – Riduzione del 20% del tasso di liquidazione finale e del tasso di liquidazione provvisoria per un periodo di 2 (due) anni.

Area B – Riduzione del 60% del tasso di liquidazione finale e del tasso di liquidazione provvisoria, per un periodo di 4 (quattro) anni;
Aumento del 50% della tasse di ammortamento e reintegrazione, per un periodo di 4 (quattro) anni.

Area C – Riduzione dell'80% del tasso di liquidazione finale e del tasso di liquidazione provvisorio, per un periodo di 8 (otto) anni;
Aumento del 50% del tasso di ammortamento e reintegrazione, per un periodo di 8 (otto) anni.

Area D – L'aliquota dell'imposta industriale corrisponde alla metà di quella attribuita all'Area C, per un periodo di 8 (otto) anni;
Aumento del 50% dei tassi di ammortamento e reintegrazione, per un periodo di 8 (otto) anni.

d) Imposte sui redditi di capitali:

Area A – Riduzione del 25% del tasso che incide sulla distribuzione degli utili e dei dividendi, per un periodo di 2 (due) anni

Area B - Riduzione del 60% del tasso che incide sulla distribuzione degli utili e dei dividendi, per un periodo di 4 (quattro) anni;

Area C - Riduzione dell'80% del tasso che incide sulla distribuzione degli utili e dei dividendi, per un periodo di 8 (otto) anni;

Area D – Il tasso dell'imposta sui redditi di capitali, che incide sulla distribuzione degli utili e dei dividendi, corrisponde alla metà di quello attribuito all'area C, per un periodo di 8 (otto) anni.

ARTICOLO 40°
(Altri benefici e agevolazioni)

1. La società veicolo dell'investimento privato, nel Regime Speciale, è esentata dal pagamento delle tasse e degli emolumenti dovuti per qualsiasi servizio richiesto, inclusi quelli doganali, da un ente pubblico non imprenditoriale, per un periodo non superiore ai 5 (cinque) anni.
2. L'assistenza regolare per l'accompagnamento dell'implementazione dei Progetti d'Investimento, così come per il supporto nella risoluzione dei problemi che possono sorgere con le autorità pubbliche, nella fase d'implementazione dei progetti di investimento, relativi agli aspetti operativi, come l'ottenimento della licenza di costruzione, ottenimento della fornitura di energia e acqua, ottenimento dei visti, ottenimento delle licenze ambientali e altre necessità operative per la concretizzazione dell'investimento privato, è messa a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, tramite servizi concentrati nello stesso spazio, fisico e/o virtuale, con procedure rapide e semplificate, nei termini da regolamentare.

CAPITOLO VII
Regime Monetario e Implementazione dei Progetti d'Investimento
SEZIONE I
Regime Monetario

ARTICOLO 41°
(Operazioni monetarie)

1. Alle operazioni valutarie, nelle quali si traducono le procedure definite negli articoli 7°, 9°, 10° e 19° della presente Legge, sono applicate le norme stabilite nella legislazione che regola le materie di natura valutaria.
2. La realizzazione delle operazioni di importazione di capitali obbedisce alle norme definite nella regolamentazione specifica dell'autorità monetaria e valutaria.

ARTICOLO 42°
(Valore dell'iscrizione delle attrezzature)

L'iscrizione dell'investimento privato, sotto forma di importazione di macchinari, attrezzature e suoi componenti, nuovi e usati, si effettua attraverso il valore FOB in moneta straniera e il suo controvalore in moneta nazionale, il tasso di cambio di riferimento è quello della Banca Nazionale dell'Angola, nel giorno di presentazione della dichiarazione doganale.

ARTICOLO 43°
(Valore dei macchinari e delle attrezzature)

Il valore dei macchinari e delle attrezzature deve essere comprovato da un documento idoneo, emesso all'origine da un'entità di valutazione degli attivi, debitamente certificata.

ARTICOLO 44°
(Esecuzione dei progetti)

1. L'esecuzione del Progetto d'Investimento deve avere inizio entro i termini fissati nell'Attestato di Iscrizione dell'Investimento.
2. Nei casi debitamente comprovati e mediante richiesta dell'investitore privato, il termine citato nel precedente comma può essere prorogato.
3. L'esecuzione e la gestione del Progetto di Investimento Privato devono essere espletate in piena conformità alla legislazione applicabile, i contributi provenienti dall'estero non possono essere investiti per fini

diversi da quelli dichiarati all'atto di iscrizione dell'investimento, né divergere dall'oggetto previamente registrato.

4. Le trasmissioni nei mercati regolamentati non sono prive di formalità addizionali, se non quelle previste dal Codice dei Valori Mobiliari.

ARTICOLO 45° **(Modifiche Societarie)**

1. Le modifiche societarie che implicano l'aumento del capitale sociale, l'ampliamento dell'obiettivo sociale, la cessione o trasmissione di azioni, sono dispensate dalla previa autorizzazione da parte dell'organo competente della Pubblica Amministrazione, che procede all'iscrizione degli investimenti e all'attribuzione dei vantaggi stabiliti dalla presente Legge, fermo restando la sua comunicazione nei termini da regolamentare.
2. Nel caso in cui le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo implicano l'importazione di capitali, le stesse sono soggette a iscrizione presso l'organo competente.
3. Le modifiche o l'ampliamento dell'oggetto del Progetto sono soggetti a iscrizione presso l'organo competente.

ARTICOLO 46° **(Forza lavoro)**

1. L'investitore privato è obbligato ad assumere lavoratori angolani, a garantire loro un'appropriata formazione professionale e a offrire condizioni salariali e sociali compatibili con la loro qualifica, essendo proibita ogni forma di discriminazione.
2. L'investitore privato può, ai sensi della legislazione in vigore, ammettere lavoratori qualificati stranieri dovendo, altresì, realizzare un rigoroso piano di formazione o di rafforzamento delle capacità dei tecnici nazionali, volto all'occupazione progressiva di questi posti di lavoro da parte dei lavoratori angolani.
3. Il piano di formazione e di sostituzione graduale della forza lavoro straniera a favore di quella nazionale deve far parte della documentazione del Progetto d'Investimento al momento della sua iscrizione.

CAPITOLO VIII **Trasgressioni e Sanzioni**

ARTICOLO 47° **(Tipi di trasgressione)**

Costituiscono trasgressioni agli effetti della presente Legge:

- a) L'utilizzo di risorse provenienti dall'estero per scopi diversi da quelli per i quali sono stati dichiarati e registrati;
- b) La fatturazione che permetta l'uscita illecita di capitali o falsifichi gli obblighi ai quali è soggetta la società o l'associazione, specificatamente di carattere fiscale;
- c) La mancata realizzazione delle attività di formazione o la mancata sostituzione dei lavoratori stranieri con quelli nazionali nelle condizioni e nei termini stabiliti nel Progetto d'Investimento;
- d) La mancata realizzazione ingiustificata dell'investimento entro i termini prefissati;
- e) La mancata comunicazione all'organo a cui compete la sorveglianza nei termini che devono essere regolamentati.
- f) La falsificazione di merci e la presentazione di dichiarazioni false;
- g) L'esercizio dell'attività commerciale al di fuori dell'ambito dichiarato.

ARTICOLO 48° **(Mulle e altre sanzioni)**

1. Ferme restando le altre sanzioni specificamente previste dalla legge, le trasgressioni menzionate nel precedente articolo sono passibili delle seguenti conseguenze:
 - a) Multa del valore del'1% del valore dell'investimento, essendo il valore triplicato in caso di reiterazione;
 - b) Decadimento dei benefici e delle altre agevolazioni concesse ai sensi della presente Legge;
 - c) Cancellazione dell'iscrizione dell'investimento privato.

2. La mancata realizzazione del progetto entro i termini inizialmente dichiarati o prorogati è passibile della sanzione prevista nella lettera c) del comma precedente, accompagnata dal pagamento di una multa del valore pari ai benefici attribuiti e maggiorata del 1% del valore dell'investimento, salvo comprovata causa di forza maggiore.
3. Ferma restando la sanzione prevista dalla presente Legge, l'infrazione di cui alla lettera f) dell'articolo 47°, è oltretutto punita ai sensi della Legge Penale.

CAPITOLO IX (Disposizioni finali e transitorie)

ARTICOLO 49° (Progetti d'Investimento antecedenti)

1. La presente Legge e il suo regolamento non si applicano ai Progetti d'Investimento approvati prima della sua entrata in vigore, continuando questi ultimi, fino alla loro implementazione, ad essere governati dalle disposizioni della legislazione e dei termini o contratti specifici sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione.
2. Quanto disposto nel precedente comma non si applica agli investimenti privati che richiedono espressamente l'assoggettamento dei propri progetti, già approvati, al regime stabilito dalla presente Legge.
3. I benefici e le altre agevolazioni, già concessi ai sensi delle leggi precedenti, restano in vigore entro i termini già stabiliti, non essendo permessa agli stessi nessun tipo di proroga.
4. I Progetti d'Investimento pendenti, alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono registrati nei termini stabiliti da quest'ultima.

ARTICOLO 50° (Revoca)

È revocata tutta la legislazione contraria a quanto disposto nella presente Legge dell'Investimento Privato, specificamente la Legge n.° 14/15 dell'11 Agosto.

ARTICOLO 51°
(Dubbi e omissioni)

I dubbi e le omissioni risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione della presente Legge sono risolti dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 52°
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Vista e approvata dall'Assemblea Nazionale, a Luanda, il 17 maggio 2018.

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, *Fernando da Piedade Dias dos Santos*.

Promulgata il 13 giugno 2018.

Pubblicata

Presidente della Repubblica JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.